

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2250

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMUALDI, TREMAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, MICELI VITO, LO PORTO, PAZZAGLIA, RAUTI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TRIPODI, VALENSISE**

*Presentata il 13 giugno 1978*

Norme per la elezione a suffragio diretto dei rappresentanti alla Assemblea della Comunità europea e disposizioni per il voto dei cittadini italiani residenti o domiciliati all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorché nel 1957 in Campidoglio, a Roma, furono solennemente firmati i trattati per la costituzione della Comunità Economica Europea e dell'EURATOM, votati poi dal Parlamento italiano con la sola opposizione dei partiti della sinistra, pensavamo un pò tutti che il successivo passo, cioè l'unità politica dei popoli europei, non fosse più soltanto una generosa aspirazione, ma una possibilità ormai avviata a rapidamente concretizzarsi.

Malgrado non ci si potessero nascondere le molte difficoltà ancora da superare e il tormentato cammino ancora da compiere, sembrava abbastanza evidente che le stesse ragioni che avevano portato le Nazioni europee ad unire i loro sforzi per affrontare insieme i problemi economici, avrebbero spinto e guidato i governi a compiere gli sforzi necessari per al-

largare la loro collaborazione dal piano economico a quello più decisamente politico.

Un traguardo forse ambizioso, ma necessario, da raggiungere con una graduale serie di iniziative e di atti concreti e responsabili, ispirati alle comuni urgenti esigenze ma anche a certi valori ancora vivi delle singole, tradizioni nazionali, piuttosto, che a ideologie di parte e a certi ingannevoli messianesimi federalistici, destinati ad aumentare, anziché a diminuire, le obiettive difficoltà. Ciò che soprattutto contava era il fatto che i grandi popoli europei avessero finalmente avvertito la necessità di trovarsi al più presto uniti per meglio difendere, assieme ai propri interessi, la propria libertà e la propria indipendenza nei confronti di tutti.

La tragica sorte dei paesi dell'Europa orientale, ormai da tempo inghiottiti dal

comunismo sovietico, ed i sanguinosi drammatici risultati delle rivolte di Potsdam e di Budapest, facevano chiaramente intendere che con la Russia alle porte e i partiti comunisti in casa — in sempre più debordante espansione e duramente contrari, allora, ad ogni iniziativa ed a ogni idea di unità europea — il problema non era più soltanto quello di restare fermi sulle vecchie posizioni; ma quello di cercare, nella unità politica del continente europeo la propria salvezza e la propria libertà. In altri termini, occorre rendersi conto che la NATO, una alleanza alla quale eravamo un pò tutti più o meno fedeli, valida forse per scongiurare per sempre una terza guerra mondiale in Europa, non lo era — e troppi avvenimenti stavano a dimostrarlo — per garantire libertà e indipendenza politica a tutti i popoli.

La caduta della CED a palazzo Borbone — un'iniziativa forse troppo poco europea, che non aveva tenuto nel giusto conto la insopprimibile vitalità di certi valori e di certe profonde tradizioni nazionali, e conseguentemente le difficoltà morali ed anche pratiche di rimettere al comando e alle decisioni di altri l'impiego delle proprie forze di difesa — aveva tuttavia dimostrato, confermandola, la necessità che il coordinamento fosse innanzitutto politico e riconoscesse, pur nella libertà delle opinioni e degli ideali di ognuno e di ogni parte politica, la preminente urgenza e l'importanza di alcuni problemi comuni a tutti i popoli della Europa.

Forse la Nazione Europa era ancora un sogno, una aspirazione lontana. Ma non dovevano essere un sogno e una aspirazione lontana la coscienza della interdipendenza dei problemi da risolvere, da quelli economici a quelli della libertà.

E considerato che non è storicamente tempo di dolorose catarsi politiche, né di miti, né di nostalgie federalistiche — come abbiamo detto — era chiaro che dovendo essere un'altra la strada per arrivare alla unità politica dell'Europa, uno dei primi atti da compiere non poteva che essere la elezione di un Parlamento europeo a

suffragio universale e diretto. Un atto, il solo (almeno per ora) in grado cioè di chiamare i popoli e le Nazioni ad essere protagoniste, in prima linea, di questo importantissimo e straordinario impegno.

Ma radicalmente mutati nel frattempo i tempi e, con i tempi, i rapporti fra Est e Ovest e la realtà della situazione politica in Europa e nel mondo, non più determinata, ormai, dal clima della guerra fredda ma da quello della distensione e della coesistenza, era logico che i governi europei incominciassero — chi più chi meno — a non sentire più necessari allo stesso modo e soprattutto urgenti certi problemi e certe soluzioni.

Lo ha giustamente rilevato anche Leo Tindeman, il primo ministro belga, nel suo famoso rapporto — molto criticato forse proprio perché crudemente vero — affermando che soprattutto per questo lo spirito europeistico si era e si è sempre più indebolito.

Così sono passati 20 anni senza che dai Trattati di Roma in poi nulla di importante sia più accaduto.

La Comunità politica europea è rimasta al palo, o se volete, ferma sulle rive della speranza.

La stessa Comunità Economica, passata di crisi in crisi, non ha saputo mantenere che scarsamente le sue grandi promesse di sviluppo, al punto di far pensare più volte che essa fosse purtroppo destinata a diventare una delle tante istituzioni internazionali inutili.

Puntualmente falliti i vari tentativi per l'unione monetaria e per quella dell'energia; vive alla meglio le iniziative per una grande politica regionale a favore delle zone di sottosviluppo europee e di collaborazione e sviluppo con i paesi del Terzo mondo, l'Europa non ha saputo interamente realizzarsi neppure sul piano economico, dove, pur tecnologicamente e produttivisticamente importantissima — soprattutto per merito di taluni suoi paesi — non è stata ugualmente in grado di pesare secondo il proprio valore sul piano dei rapporti economici internazionali.

La crisi petrolifera, che trovò le Nazioni europee impreparate, ma soprattutto

incapaci di iniziative e di decisioni concordate, libere da preoccupazioni e da egoismi particolari, per poter dare risposte unitarie e cercare insieme unitarie soluzioni, fu una conferma dello stato di debolezza e di confusione della Comunità.

Ma mentre tutti stavano pensando al peggio, e forse anche proprio perché messa di fronte a queste nuove difficoltà che si aggiungevano alle antiche e ai nuovi pericoli rappresentati dall'espandersi in Europa e nel mondo di forze e di partiti comunisti operanti con strategie e tattiche diverse, ma appunto per questo più difficili da contenersi la Comunità, anziché sgretolarsi come tanti pensavano potesse accadere, ha saputo trovare la volontà di stringere i tempi per procedere almeno sul terreno delle elezioni del Parlamento europeo. Un avvenimento importante, la cui celebrazione, nonostante i nuovi ritardi dell'anno scorso, potrebbe ancora rappresentare un momento fondamentale nella vita politica dell'Europa, uno strumento capace di smuovere pigri e preconetti e di rimettere in piedi ed in movimento il processo unitario troppo a lungo arrestatosi.

L'atto di Bruxelles del 20 settembre 1976, al quale più sotto ci richiameremo, non può infatti essere inteso se non in questi termini.

Onorevoli colleghi, è precisamente nello spirito di questi stessi termini politici e tecnici, che vi preghiamo di voler considerare la presente proposta di legge, la cui principale ambizione è quella di sollecitare una pronta discussione e di indurre il Governo a perfezionare con urgenza l'impegno di Bruxelles — approvato all'unanimità dal Parlamento italiano con la legge n. 150 del 6 aprile 1977 — presentando il relativo disegno di legge relativo alle modalità per la effettiva celebrazione delle elezioni degli 81 membri italiani al Parlamento europeo.

Ormai a due anni dai ricordati impegni di Bruxelles ed a meno di un anno dalla nuova data fissata per le elezioni (7 - 11 giugno 1979) dopo il rinvio della precedente data del giugno 1978, la mancata presentazione del relativo dise-

gno di legge da parte del Governo, non può non essere motivo di preoccupazioni circa nuovi e sempre possibili ritardi e rinvii. Anche a voler prescindere da sempre nuove possibili insorgenti difficoltà politiche, non si possono infatti dimenticare le difficoltà tecniche che la diversa preparazione delle elezioni con un tipo di legge o con un altro fatalmente comporta e, in particolare, quelle che comporta la partecipazione alle elezioni degli italiani residenti all'estero, come più sotto illustreremo. Partecipazione da noi tenacemente voluta e sostenuta con iniziative politiche e parlamentari nel corso di questi trent'anni, e che sembra ora cosa pacificamente accettata da tutte le forze politiche italiane. Almeno per quel che riguarda i residenti nei paesi della Comunità.

Queste le ragioni perché abbiamo ritenuto di fare interamente il nostro dovere, portando un contributo diretto ed organico alla discussione con questa nostra proposta di legge. Lo facciamo con lo stesso spirito e con la stessa lealtà che nel corso di tanti anni ci hanno portato ad aderire attivamente a tutte le iniziative intese a dar vita ed a rafforzare l'unità economica e politica delle nazioni europee: dalla CECA all'UEO, dagli accordi di Messina del 1955 per la piccola Europa ai ricordati trattati di Roma, fino alla nostra costante partecipazione al Parlamento europeo, al Consiglio d'Europa e agli altri organi comunitari. E ciò nella mai tramontata speranza di vedere sorgere sul serio l'Europa. Non come anacronistica e litigiosa internazionale di partiti, dove trasferire i nostri particolari egoismi, le nostre ambizioni e, purtroppo, la nostra impotenza; bensì come felice realizzazione di grandi aspirazioni e di grandi ideali comuni a tutte le forze politiche europee, una volta tanto non intente a tradire ma a difendere, rinnovandoli e rafforzandoli, i valori della nostra storia e della nostra civiltà occidentale i valori ai quali queste forze si ispirano o dicono di ispirarsi, conscie dei grandi responsabili compiti che la raggiunta unità e indipendenza po-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

litica chiama gli europei a compiere, nella ritrovata coscienza dei loro diritti e dei loro doveri, per concorrere ad assicurare sempre più fermi e giusti equilibri di pace e di libertà in ciascun Paese, in Europa e nel mondo.

Veniamo, ora, Onorevoli Colleghi ad una più dettagliata illustrazione della nostra proposta.

Il 6 aprile 1977 veniva pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge n. 150 con la quale il Parlamento italiano approvava l'« Atto relativo alla elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data ».

Con questa legge l'Italia confermava la propria adesione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee di tenere la consultazione elettorale nei mesi fra maggio e giugno 1978 nei giorni che sarebbero stati univocamente fissati, per tutti i nove Paesi della Comunità, dal Consiglio stesso.

Nell'atto, inoltre, era stabilito che all'Italia spettano 81 rappresentanti nell'Assemblea delle Comunità (articolo 2); che le operazioni di scrutinio possono avere inizio solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato ove gli elettori votano per ultimi (articolo 9); che la verifica dei poteri degli eletti spetta alla Assemblea della Comunità (articolo 11); che ogni Stato stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi che si rendessero vacanti (articolo 12).

Consegue, quindi, la necessità che il Parlamento ed il Governo trasformino le ricordate direttive in un complesso di norme al fine di consentire che l'elezione degli 81 rappresentanti dell'Italia avvenga nei termini dettati dal Consiglio delle Comunità europee.

Però, sino a questo momento, a parte un certo interessamento della stampa di informazione nella tarda primavera del 1977, nulla di concreto si è realizzato. Il Governo, dopo aver fatto ufficiosamente intendere di aver posto la questione allo

studio, non si è più pronunciato. I partiti della maggioranza starebbero studiando...

Ma, già oggi, nella migliore delle ipotesi, manca solo un anno alla consultazione elettorale e, se si vuole veramente procedere alle operazioni di voto nei tempi previsti, non è più possibile attendere.

Ecco perché, come già detto più sopra, abbiamo ritenuto impellente rompere gli indugi presentando questa proposta di legge.

Con la nostra iniziativa, non solo intendiamo richiamare il Governo, il Parlamento, i partiti della maggioranza, alle loro specifiche responsabilità ma anche prevenire che con un disegno di legge presentato *in extremis* si venga a disattendere la convinta aspirazione, che è poi un diritto, degli oltre cinque milioni di italiani all'estero, di essere finalmente ammessi all'esercizio del diritto di voto.

Troppo facile astuzia, per il Governo, sarebbe quella di presentare un mese prima della consultazione elettorale un disegno di legge nel quale non si parli del voto degli italiani all'estero e, nel contempo, respingere, durante la discussione, ogni emendamento che tendesse a tal fine, con la comoda giustificazione della obiettiva mancanza di tempo per organizzare materialmente il voto dei connazionali che si trovano lontani dalla Patria, e al caso, inviare loro, con il solito ordine del giorno, che lascia il tempo che trova, un saluto, una assicurazione, un apprezzamento!

A nostro giudizio, proprio in relazione a questa consultazione per la elezione a suffragio universale dell'Assemblea della Comunità europea, non solo va posto ma, soprattutto, va risolto il problema dell'esercizio di voto degli italiani all'estero.

Ogni Governo, dal 1948 ad oggi, scientificamente o meno, ha violato, i principi sanciti dall'articolo 48 della Costituzione per cui « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età » e, dato che la limitazione al diritto di voto, contenuta nel terzo comma di questo stesso articolo, concerne solo quanti siano stati dichiarati incapaci o moralmente indegni, o penalmente condannati, i cinque milioni di italiani, non pos-

sono esser considerati incapaci, indegni delinquenti, solo perché contingenti necessità di lavoro e di sopravvivenza li hanno costretti a varcare le frontiere della Patria.

Quindi, se questi connazionali non sono né ladri, né incapaci, né indegni. Essi in base all'articolo 3 della Costituzione — e come tutti gli altri cittadini che risiedono in Italia — hanno: « pari dignità sociale », sono « eguali davanti alla legge » (anche a quella elettorale) « senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali », ragion per cui il fatto « emigrazione », non essendo previsto costituzionalmente, non può venire trasformato dal Governo in discriminante.

Ma, se la lontananza dall'Italia può costituire « impedimento » all'esercizio del diritto di voto — e che sia un impedimento nessuno lo nega — va ricordato che lo ultimo comma dell'articolo 3 della Costituzione dichiara che: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori (e quali lavoratori sono i nostri italiani all'estero!) alla organizzazione politica (e la elezione alla Assemblea della Comunità europea è organizzazione politica) economica e sociale del Paese ».

E, ancora: se per l'articolo 22 della Costituzione « Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica » (ed è capacità giuridica quella di essere elettori) quali sono le ragioni per le quali si nega il diritto di voto a cinque milioni di italiani?

Non sono indegni, non sono ladri, non sono incapaci, non sono privati della capacità giuridica!

Ma se ancor oggi si dovesse persistere nel negare il diritto di voto ai nostri connazionali all'estero, allora sì, balzerebbe ben chiaro ed evidente che la loro esclusione dal voto è determinata unicamente da un motivo politico in quanto

nessuna altra ragione può essere obiettivamente individuata e tanto meno sostenuta.

Siccome tutti i cittadini (articolo 9 della Costituzione) « hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale », noi, per i nostri iscritti residenti all'estero, per i nostri aderenti, per i nostri simpatizzanti, così come per gli aderenti, i simpatizzanti e gli iscritti di tutti gli altri partiti, chiediamo che ogni onorevole collega, di qualsiasi gruppo faccia parte, si renda consapevole della validità costituzionale, giuridica, politica e morale di questa proposta di legge che va tempestivamente discussa ed approvata.

\* \* \*

Il 71 articoli della proposta di legge sono stati divisi in tre parti.

La prima (articoli 1-46) comprende le norme sull'elettorato attivo e passivo, sulla attività preparatoria della consultazione elettorale, sull'esercizio del voto.

La seconda parte (articoli 47-63) detta le norme per il voto degli elettori residenti o domiciliati all'estero.

La terza parte comprende le norme penali e quelle finali (articoli 64-71).

Nella elaborazione degli articoli compresi nella prima parte, ci siamo attenuti alle norme attualmente vigenti per la elezione della Camera dei deputati introducendo le modificazioni conseguenti alle direttive contenute nell'Atto allegato alla Dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e recepite nel nostro ordinamento con la legge 6 aprile 1977, n. 150, oltre ad alcune altre di carattere pratico.

Esaminiamo, ora, sinteticamente i principi contenuti nella prima parte della proposta di legge con particolare riferimento alle modifiche:

ogni partito presenta una unica lista per tutto il territorio nazionale (articolo 1) contenente un numero di candidati da un minimo di 50 ad un massimo di 81 (articolo 2 e articolo 25);

l'assegnazione dei seggi alle varie liste è effettuata in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista ed ai maggiori resti (articolo 3 e articolo 41);

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

il territorio dello Stato italiano forma un'unica circoscrizione elettorale (articolo 4);

il mandato di deputato, di senatore, di consigliere regionale, è incompatibile con quello di rappresentante all'Assemblea e gli eletti debbono optare per l'uno o per l'altro mandato (articolo 8);

gli eletti, oltre ai privilegi specifici riconosciuti loro dagli organi della Comunità europea, godono dei privilegi e delle immunità previste dalla nostra legislazione per i parlamentari;

competete all'Assemblea delle Comunità europee la verifica dei poteri dei propri rappresentanti (articolo 44), di accettarne o respingere le dimissioni (articolo 14);

il decreto che fissa la data della consultazione elettorale, deve essere pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* almeno 50 giorni prima (articolo 16) della consultazione stessa;

la consultazione elettorale ha luogo dalle ore 12 alle ore 21 del sabato e dalle ore 8 alle ore 20 della domenica (articolo 16);

ai fini della consultazione elettorale sono costituiti (articolo 17):

- 1) un ufficio elettorale centrale;
- 2) trentadue uffici elettorali distrettuali, che sostituiscono gli uffici centrali circoscrizionali (articolo 17), con i compiti previsti dall'articolo 40 della proposta di legge;

3) gli Uffici elettorali di Sezione;

le autentiche delle firme sui vari documenti possono essere effettuate da un notaio, da un sindaco, da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, dal giudice conciliatore (articolo 21);

qualsiasi documento necessario per gli adempimenti della consultazione è rilasciato in esenzione dai diritti di bollo e da quelli di segreteria o altro (articolo 21);

la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati è sottoscritta da un minimo di 4.000 elettori ad un massimo di 5.000 e ciò in relazione alla particolarità della consultazione e all'orientamento in materia degli altri Paesi della Comunità

(per tutti vedi la legge elettorale della Germania Federale);

i partiti politici costituiti in gruppo parlamentare presentano la lista dei candidati con la firma del proprio presidente o segretario nazionale purché abbiano partecipato con proprie liste alle ultime elezioni politiche (articolo 23);

le liste dei candidati, con la relativa documentazione, vanno presentate all'Ufficio elettorale centrale dal 45° al 40° giorno antecedente la consultazione elettorale (articolo 26) e detto Ufficio immediatamente, alla presenza dei presentatori, procede al controllo dei documenti (articolo 29) in modo da consentire la tempestiva sanatoria delle eventuali irregolarità;

l'ordine di precedenza delle liste nelle schede e nel manifesto elettorale è determinato da sorteggio (articolo 32) eliminando in tal modo la corsa all'accaparramento del primo posto;

le operazioni di spoglio, devono iniziare alla stessa ora in tutti i Paesi della Comunità, per cui in Italia le urne saranno aperte per lo scrutinio solo dopo la chiusura dei seggi nel Paese che ha votato per ultimo (articolo 38);

le preferenze previste sono cinque (articolo 39);

l'assegnazione dei rappresentanti con i resti viene effettuata solo alle liste che abbiano ottenuto almeno un seggio (articolo 41).

\* \* \*

Un discorso più ampio va fatto per il complesso degli articoli (da 47 a 63) che regolano il voto degli italiani residenti e domiciliati all'estero in quanto, non esistendo in materia alcuna norma di legge, va data una meno analitica ragione delle scelte effettuate.

Dall'esame comparato della legislazione dei vari Paesi che ammettono alle consultazioni elettorali i propri cittadini residenti all'estero si rilevano tre tipi di votazione:

- a) per procura;
- b) presso le sedi delle rispettive rappresentanze diplomatico-consolari;
- c) per corrispondenza.

Il ricorso al voto per procura è limitato solo a qualche Stato ed in genere è riconosciuto a persone che alla data della consultazione, per ragioni di lavoro o altro, si trovano momentaneamente all'estero.

Gli Stati che fanno votare i propri concittadini all'estero presso le rispettive sedi consolari hanno come elemento caratterizzante un limitato numero di emigrati.

La maggior parte degli Stati, invece, ricorre al sistema del voto per corrispondenza, in modo che i cittadini di questi Stati (Francia, Germania, Inghilterra, USA, ecc.) dall'estero inviano il voto per lettera.

Agli atti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla seconda legislatura ad oggi, esistono più di una ventina di proposte di legge per il voto ai nostri connazionali all'estero.

Dall'esame di questi provvedimenti risulta che nessuno propone il voto per procura, mentre il voto per corrispondenza ha il maggiore numero di fautori rispetto al voto diretto presso la rappresentanza diplomatico-consolare.

Esaminiamo, quindi, i principali pregi e difetti di questi due ultimi sistemi.

Il voto diretto presso le sedi diplomatico-consolari ha il vantaggio di applicare per ogni operazione le norme in uso sul territorio nazionale, fra cui, e sono le più importanti, la individuazione dell'elettore e la riservatezza delle operazioni di voto.

Però, questo sistema, tenendo presente che l'Italia ha all'estero oltre cinque milioni di cittadini ha lo svantaggio:

a) di determinare necessariamente concentramenti di elettori in poche località data la scarsa capillarità delle nostre rappresentanze all'estero;

b) di mettere le sedi delle nostre rappresentanze nella impossibilità di dare corso alla votazione non disponendo di locali di capienza tale da accogliere un adeguato numero di seggi, vedi al caso la Germania, la Svizzera, ed oltre oceano il caso di Buenos Ayres;

c) di rendere molto difficile la disponibilità di presidenti, segretari, scrutatori, per non parlare dei rappresentanti di lista per un complesso di non meno di cinque mila seggi;

d) di dover fornire alle rappresentanze diplomatico-consolari le urne (almeno 5.000 per la elezione dei rappresentanti all'Assemblea della Comunità europea e, nel caso di elezioni politiche in Italia almeno 10.000, cioè 5.000 urne per la Camera ed altrettante per il Senato);

e) di costringere gli elettori che non abitano nella città o nelle immediate vicinanze delle sedi delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari di affrontare dei viaggi, molte volte di notevole lunghezza, con considerevoli oneri a carico;

f) di incidere sull'ordine pubblico dato l'ammassamento di migliaia di persone in una strada, in una piazza, in attesa di accedere ai seggi;

g) di essere in contrasto con la legislazione di molti Stati che non consentono manifestazioni politiche di altri Paesi sul proprio territorio nazionale.

Resta poi da decidere se lo scrutinio dei voti debba aver luogo sul posto oppure direttamente in Italia. Nel primo caso si registrerebbero facilmente notevoli ritardi nella proclamazione definitiva dei risultati.

Rimane quindi il voto per corrispondenza che ha il vantaggio indiscusso di consentire a tutti i nostri connazionali, ovunque si trovino, di esercitare il loro diritto senza sobbarcarsi di spese per il viaggio senza perdite di tempo. Ha inoltre il vantaggio di mettere tutti i connazionali sullo stesso piano non penalizzando quelli che risiedono in località lontano dalla città ove ha sede la rappresentanza consolare.

Ha uno svantaggio: quello di non rispettare la « riservatezza » del voto.

Parliamo di « riservatezza », e non di « segretezza », in quanto la « segretezza » consiste nel divieto di individuare, al momento dello scrutinio, un voto con una determinata persona. La « riservatezza », invece, afferisce alla operazione materiale del voto che avviene in una cabina. Ma nessuno può essere colpito da sanzioni se, una volta votato o anche prima, dichiara quale sia stato il proprio voto, se a favore di quella o di questa lista.

Con il voto per corrispondenza la rigidità della « riservatezza » viene rimessa

alla volontà stessa dell'elettore che tracciando il segno sulla scheda nella propria casa, riterrà o meno mantenere riservata la scelta effettuata.

Riteniamo che questo sia l'unico inconveniente che si possa obiettivamente ascrivere al voto per corrispondenza. Inconveniente minore rispetto agli infiniti vantaggi.

Per questo, fra i vari sistemi, abbiamo scelto il voto per corrispondenza e lo abbiamo regolamentato nel seguente modo:

1) i cittadini italiani all'estero, specie quelli già persi di forza dai comuni, fanno conoscere al comune di ultima residenza in Italia che intendono esser iscritti negli elenchi degli elettori residenti o domiciliati all'estero (articolo 49);

2) i comuni, effettuata la iscrizione, ne danno notizia al Ministero degli affari esteri (articolo 51) che predispone i registri degli elettori suddivisi per circoscrizione consolare secondo le località di residenza e ne trasmette copia alle sedi dipendenti (articolo 52);

3) ciascuna sede consolare è obbligata a mantenere costantemente aggiornato il registro degli elettori dando notizia ai comuni delle variazioni intervenute (articolo 53);

4) entro il 21° giorno dalla data della consultazione elettorale i comuni inviano ai rispettivi elettori all'estero (articolo 54):

a) il certificato elettorale;

b) la scheda di votazione che deve esser di colore diverso da quelle per la votazione in Italia;

c) una busta con la intestazione del comune mittente e del comune capoluogo di mandamento (e vedremo poi la ragione di questa duplice indicazione);

d) un sigillo cartaceo per la chiusura della busta;

e) le istruzioni per l'esercizio del voto e copia del manifesto elettorale in formato ridotto;

5) l'elettore, votata la scheda, la chiude e la inserisce nella busta con il talloncino del certificato elettorale (articolo 56)

e, scritte sul retro le proprie generalità, la invia alla rappresentanza consolare da cui territorialmente dipende;

6) la rappresentanza consolare, al ricevimento della busta, sulla base delle generalità scritte sul retro della stessa, spunta il nome dell'elettore dal proprio registro (articolo 57) e, quindi,

7) impacca le buste e le invia con i privilegi e le immunità della valigia diplomatica al Ministero degli affari esteri (articolo 57);

8) presso il Ministero degli affari esteri, dal nono giorno antecedente la data della consultazione, è attivato un apposito ufficio postale per lo smistamento delle buste secondo i comuni capoluogo di mandamento indicati sulle stesse buste (articolo 58);

9) le buste, così smistate, vengono affidate all'Arma dei carabinieri che provvede a consegnarle alle Prefetture delle singole province. I prefetti, entro il pomeriggio antecedente la consultazione elettorale, provvedono, sotto scorta dei carabinieri, che le buste siano consegnate ai Comandi dei carabinieri dei capoluoghi di mandamento (articolo 59);

10) il mattino della consultazione elettorale il Comando dei carabinieri del capoluogo di mandamento consegna al presidente del seggio i plichi (articolo 50) (le ragioni di questo sistema di trasmissione delle buste sono dettate dal timore che attraverso i normali canali delle poste si possano avere ritardi, disguidi, nella consegna, dispersione di plichi, ecc.);

11) per ogni capoluogo di mandamento sono istituiti tanti seggi, con un massimo di 800 elettori per ciascuno, quanti risultano necessari in relazione al numero dei votanti all'estero iscritti nelle apposite liste dei comuni compresi nel mandamento stesso (articolo 61) (si è inteso ricorrere a questo sistema in quanto non era il caso di pensare alla istituzione di un seggio per gli elettori all'estero in ogni singolo comune dato che in alcuni di essi il fenomeno emigratorio può ben essere limitato a qualche unità soltanto. Da qui la ragione della concentrazione);



12) il presidente di seggio, ricevuti i plichi, apre le buste, controlla il talloncino del certificato elettorale con gli elenchi degli elettori trasmessi dai comuni e, trovato corrispondente, imbussola la scheda attendendo l'ora di chiusura dei seggi per dare inizio alle operazioni di scrutinio (articolo 61).

Restava il problema delle buste tardivamente trasmesse o arrivate. A tal fine con gli articoli 62 e 63 sono state adottate delle norme per il loro incenerimento in modo da evitare qualsiasi complicazione, ma prevedendo anche la possibilità per il Presidente dell'Ufficio centrale elettorale, ove abbia dei dubbi sulla volontarietà del ritardo nella trasmissione o nella consegna, di presentare denuncia al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti delle persone ritenute responsabili.

L'ultima parte della proposta di legge contiene le norme penali che sono recepite dalla vigente legislazione per le elezioni politiche, con l'aggiunta di alcune nuove previsioni rese necessarie dalla tutela che deve essere data al voto dei connazionali residenti o domiciliati all'estero.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, al termine di questi brevi cenni illustrativi, riteniamo di poter concludere che sulla nostra proposta di legge è possibile avviare una proficua discussione che, con l'apporto di tutti, ci

consentirà, migliorando e integrando là dove sia opportuno, di realizzare uno strumento legislativo valido allo scopo.

Certo si è che avendo previsto la preventiva iscrizione degli elettori residenti o domiciliati all'estero negli appositi elenchi dei comuni di ultima residenza, il voto per corrispondenza, la trasmissione in Italia dei plichi di schede attraverso un canale autonomo che va dalla rappresentanza diplomatico-consolare sino alle mani del presidente del seggio, abbiamo indicato una soluzione che ha in sé le caratteristiche della maggiore precisione e sicurezza, nel pieno rispetto del principio della « segretezza » del voto che viene scrutinato presso gli appositi seggi istituiti nei capoluoghi di mandamento, affidando il rispetto del principio della « riservatezza » alla serietà ed alla sensibilità di ciascuno dei nostri connazionali mentre la individuazione dell'elettore avviene attraverso il riscontro del talloncino del certificato elettorale che accompagna ogni scheda.

Il tempo a nostra disposizione per la discussione e l'approvazione del necessario strumento legislativo per procedere alle elezioni del Parlamento europeo, è ormai molto ristretto. Ma non in modo tale da non consentirci ancora il rispetto dei termini, se il Parlamento vorrà avviare speditamente l'esame promosso da questa nostra proposta, e il Governo, da parte sua, vorrà avviare sin da ora quelle attività preliminari, necessarie per la iscrizione di tutti i connazionali all'estero nelle liste dell'ultimo comune di residenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## PARTE PRIMA

## ART. 1.

I rappresentanti dell'Italia all'Assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, a liste di candidati concorrenti.

Ogni partito o gruppo politico concorrente alla consultazione elettorale presenta un'unica lista di candidati per tutto il territorio nazionale.

## ART. 2.

Il numero dei rappresentanti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata il 20 settembre 1976 ed approvato dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 150, è di 81 membri.

## ART. 3.

L'assegnazione dei rappresentanti tra le liste concorrenti è effettuata in proporzione al numero dei voti validi conseguiti da ciascuna lista ai sensi dell'articolo 41 della presente legge.

## ART. 4.

Il territorio dello Stato italiano forma un'unica circoscrizione elettorale, che comprende anche i cittadini italiani residenti o dimoranti all'estero, ed è suddivisa in trentadue distretti identici nella loro estensione territoriale alle circoscrizioni previste per le elezioni per la Camera dei Deputati.

## ART. 5.

L'esercizio del diritto di voto è obbligatorio per ciascun elettore che, entro l'ultimo giorno della consultazione elettorale, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non sono elettori quanti rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

L'esercizio del diritto di voto è sospeso per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967.

## ART. 6.

Sono eleggibili i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che, entro l'ultimo giorno valido per la votazione, hanno compiuto il 25° anno di età.

## ART. 7.

Per i candidati che concorrono alla elezione valgono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i deputati ed i senatori, rispettivamente, dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60.

## ART. 8.

Il mandato di deputato, di senatore e di consigliere regionale è incompatibile con quello di rappresentante all'Assemblea della Comunità europea.

I deputati, i senatori, i consiglieri regionali eletti alla Assemblea della Comunità europea, entro tre giorni dall'invio dell'attestato di cui all'articolo 45 della presente legge, sono obbligati ad optare fra i due mandati.

Nel caso di mancata opzione o di opzione tardiva si intende che l'interessato ha optato per l'Assemblea della Comunità europea.

## ART. 9.

Il mandato di rappresentante all'Assemblea, inoltre, è incompatibile con quello di:

- a) membro del Governo;
- b) membro della Commissione delle Comunità europee;
- c) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- e) membro del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- f) membro dei comitati ed organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere alla amministrazione di fondi delle Comunità o allo espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- g) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- h) funzionario o agente, in attività di servizio, delle Istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.

## ART. 10.

I rappresentanti beneficiano delle prerogative e delle immunità applicabili ai membri dell'Assemblea in virtù del protocollo sui privilegi e sulla immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee nonché di quelle previste per i membri del Parlamento italiano.

## ART. 11.

I dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e da altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza dello Stato, eletti a rappresentanti all'Assemblea, sono posti in aspettativa nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

## ART. 12.

I rappresentanti all'Assemblea europea sono eletti per un periodo di cinque anni.

Tale periodo ha inizio con il giorno della apertura della prima sessione dell'Assemblea.

Il rappresentante decade dal mandato nel giorno dell'apertura della prima sessione della successiva Assemblea.

## ART. 13.

Il seggio rimasto vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto secondo l'ordine risultante nel verbale dell'ufficio elettorale centrale o dell'organo dell'Assemblea per la verifica dei poteri.

Quando la vacanza è determinata da cause naturali o dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri dà immediata notizia all'Assemblea che ne prende atto.

## ART. 14.

È riservato all'Assemblea ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

## ART. 15.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali,

la scelta dei luoghi di riunione per la votazione sono disciplinati dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Per quanto concerne il voto degli elettori residenti o domiciliati all'estero valgono le norme di cui agli articoli 47 e seguenti della presente legge.

#### ART. 16.

La data della votazione è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri e la consultazione ha luogo dalle ore 12 alle ore 21 del sabato e dalle ore 8 alle ore 20 della domenica del periodo di tempo stabilito dal Consiglio della Comunità europea ai sensi del primo comma dell'articolo 10 dell'atto allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee adottato il 20 settembre 1976 ed approvato dallo Stato italiano con legge 6 aprile 1977, n. 150.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione.

Nello stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica i sindaci dei comuni della Repubblica danno notizia della convocazione dei comizi con appositi avvisi al pubblico ed il Ministero degli affari esteri provvede perché i capi delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane, in quello stesso giorno, espongano l'avviso nelle proprie sedi facendolo pubblicare per sei giorni consecutivi, compresa sempre una domenica, in almeno due dei più diffusi giornali della rispettiva circoscrizione.

#### ART. 17.

Ai fini della consultazione elettorale per le elezioni dei rappresentanti all'Assemblea sono costituiti:

- a) un Ufficio elettorale centrale;
- b) trentadue Uffici elettorali distrettuali;
- c) gli Uffici elettorali di sezione.

All'Ufficio elettorale centrale, oltre i compiti stabiliti nella presente legge, compete la proclamazione dei risultati della consultazione elettorale.

Gli Uffici elettorali distrettuali sostituiscono gli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con i compiti previsti dalla presente legge.

#### ART. 18.

Presso la Corte di cassazione in Roma, nello stesso giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è costituito l'Ufficio elettorale centrale composto da un presidente di Sezione e da otto consiglieri designati dal primo presidente della Corte.

#### ART. 19.

Presso la Corte d'appello o il Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo del distretto elettorale, nello stesso giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è costituito l'Ufficio elettorale distrettuale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

#### ART. 20.

Il partito o il gruppo politico organizzato che intende presentare una propria lista di candidati, dalle ore 8 del 49° giorno alle ore 20 del 47° giorno antecedente quello della votazione, deve depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiara di distinguere la lista stessa.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere comunicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

Gli uffici del Ministero dell'interno, nei giorni stabiliti, restano aperti ininterrottamente dalle ore 8 alle ore 20.

## ART. 21.

Per quanto concerne la tutela del contrassegno del partito o del gruppo politico organizzato, le modalità e quanto altro necessario per la sua presentazione, nonché per l'eventuale opposizione ai rilievi del Ministero dell'interno, si applicano le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, modificati dall'articolo 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con l'avvertenza:

a) che i compiti spettanti all'Ufficio centrale nazionale sono attribuiti all'Ufficio elettorale centrale e quelli dell'Ufficio centrale circoscrizionale agli Uffici elettorali distrettuali;

b) che le autentiche previste nei su citati articoli e quelle stabilite nella presente legge o comunque richiamate, possono essere effettuate sia da un notaio che da un sindaco, o da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario oppure dal giudice conciliatore;

c) che qualsiasi documento necessario per gli adempimenti della consultazione elettorale è rilasciato e prodotto in esenzione dal diritto di bollo e da quelli di segreteria o altro.

## ART. 22.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati, con atto firmato dal rispettivo presidente o segretario nazionale ed autenticato, designano un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti presso l'Ufficio elettorale centrale.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro le ore 20 del 46° giorno antecedente quello dell'inizio della votazione, possono essere indicati altri rappresentanti incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma



quando i rappresentanti già designati non possono provvedervi.

In ciascuno dei casi previsti nel presente articolo il Ministero dell'interno dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale centrale.

#### ART. 23.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da un minimo di 4.000 elettori e da un massimo di 5.000.

La sottoscrizione degli elettori non è chiesta per i partiti o per i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare che hanno partecipato con proprie liste alla precedente consultazione elettorale politica.

Analogamente la sottoscrizione degli elettori non è chiesta per i partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno 1 seggio in una delle due Camere.

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo la dichiarazione di presentazione della lista è firmata dai due rappresentanti di cui al primo comma dell'articolo 22 della presente legge.

Le firme previste dal presente articolo debbono essere autenticate ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 21 della presente legge.

#### ART. 24.

Ciascuna candidatura deve essere accettata con dichiarazione a firma autenticata del candidato.

Per i candidati residenti all'estero l'autenticazione della firma è effettuata dall'Ufficio diplomatico-consolare territorialmente competente.

Nessun candidato, a pena di nullità di ogni candidatura, può accettarla per più di una lista.

## ART. 25.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 50 e non superiore ad 81. I nominativi eccedenti l'ottantunesimo posto della lista sono depennati d'ufficio.

La lista deve contenere il cognome e nome - al caso il soprannome o nome d'arte - il luogo e la data di nascita di ciascun candidato ed il comune in cui è iscritto come elettore.

Nella lista i nomi dei candidati sono contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza.

## ART. 26.

Le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio elettorale centrale dalle ore 8 del 45° giorno alle ore 20 del 40° giorno antecedente alla data delle elezioni. L'Ufficio elettorale centrale riceve le liste dei candidati ogni giorno utile dalle ore 8 alle ore 20.

## ART. 27.

Per ciascun elettore che ha firmato la dichiarazione di presentazione della lista e per i due rappresentanti di cui all'articolo 22 della presente legge devono essere indicati il luogo, la data di nascita ed il comune nella cui lista elettorale dichiara di essere iscritto.

Alla dichiarazione di presentazione sono allegati:

- a) la lista dei candidati;
- b) la dichiarazione di accettazione di ogni singolo candidato in originale con firma autenticata ai sensi della lettera b) dell'articolo 21 della presente legge;
- c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali oppure i certificati, anche collettivi, rilasciati - entro 24 ore dalla richiesta - dai sindaci dei comuni di residenza che attestano la iscrizione nelle liste elettorali degli elettori che presentano la lista.

Nella dichiarazione di presentazione della lista deve essere specificato con quale contrassegno fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno la lista medesima intende distinguersi dalle altre.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati a pena di nullità della firma in tutte le liste.

#### ART. 28.

Con la dichiarazione di presentazione, per ciascuna lista, devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita dei due delegati effettivi e dei due segretari che, a loro volta, hanno il compito di designare due delegati, uno effettivo ed uno supplente per ciascuno degli Uffici elettorali distrettuali.

L'Ufficio elettorale centrale comunica tempestivamente agli Uffici elettorali distrettuali il nome dei delegati per ogni lista.

I delegati presso gli Uffici elettorali distrettuali hanno il compito di designare nominativamente, con atto autenticato, i rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale elettorale, gli Uffici elettorali distrettuali e presso gli Uffici elettorali di sezione.

#### ART. 29.

L'Ufficio centrale elettorale, accertata l'identità personale del depositante, riceve i documenti di cui all'articolo 27 della presente legge e alla presenza del depositante li esamina e non accetta:

a) la lista presentata da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno;

b) la lista contraddistinta con contrassegno non depositato o diverso da quello depositato presso il Ministero dell'interno;

c) la lista ove manchi l'accettazione di qualche candidato;

d) la lista nella quale risulta che anche un solo candidato non compirà il 25° anno di età entro il secondo giorno della consultazione elettorale.

e) la lista, quando nella documentazione allegata constata delle irregolarità.

Dei rilievi di cui sopra è steso verbale, copia del quale è consegnata al depositante con avvertenza scritta che la ripresentazione è ammessa sino alle ore 20 dell'ultimo giorno utile previsto ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

Constatata la regolarità della dichiarazione di presentazione e dei documenti allegati è compilato verbale di accettazione che, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata, del contrassegno, del nome dei delegati, contiene la precisazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si procederà al sorteggio delle liste per il loro ordine di collocazione nel manifesto elettorale e nelle schede di votazione.

#### ART. 30.

Negli stessi termini di cui al precedente articolo l'Ufficio elettorale centrale verifica la corrispondenza del numero delle firme dei presentatori secondo quanto disposto dall'articolo 23, delle loro generalità con i dati contenuti nei certificati rilasciati dai sindaci dei comuni di residenza, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali, nonché, se regolarizzate, le liste precedentemente non accettate.

#### ART. 31.

Contro le decisioni dell'Ufficio elettorale centrale i delegati, nelle 24 ore della comunicazione, ed a pena di decadenza, possono presentare opposizione allo stesso Ufficio con deposito delle motivazioni e di eventuali documenti presso la cancelleria della Corte di cassazione.

L'Ufficio elettorale centrale decide entro il giorno successivo alla presentazione e ne dà contestuale comunicazione agli opposenti.

## ART. 32.

L'Ufficio elettorale centrale, nel 37° giorno precedente la data di inizio della consultazione elettorale:

1) assegna un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

2) convoca i delegati perché assistano alle operazioni di sorteggio delle liste per la loro progressiva collocazione nel manifesto elettorale e nella scheda di votazione;

3) trasmette immediatamente al Ministero dell'interno le liste definitive con i relativi contrassegni e l'ordine progressivo loro assegnato:

a) per la stampa delle schede di votazione;

b) per la stampa, in numero d'ordine ed in un unico manifesto, delle liste con il relativo contrassegno.

Il manifesto, entro il 28° giorno precedente la data delle elezioni, viene trasmesso con il mezzo più rapido ed in un numero di copie proporzionale agli elettori ed alla estensione dei singoli comuni, per la consegna ai sindaci nonché agli Uffici diplomatico-consolari che debbono provvedere alla affissione al pubblico nei luoghi o nei locali più opportuni.

Tre copie del manifesto sono riservate per ciascun presidente degli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala di votazione.

## ART. 33.

Con dichiarazione scritta e con firma autenticata, i delegati presso gli Uffici elettorali distrettuali o le persone da essi autorizzate in forma autentica possono designare presso ogni Ufficio elettorale di sezione due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli

fra elettori che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il 15° giorno precedente l'inizio della consultazione elettorale al segretario del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali oppure è presentato direttamente ai presidenti delle sezioni il venerdì pomeriggio o il sabato mattina prima dell'inizio della votazione.

#### ART. 34.

Per i poteri dei rappresentanti di lista si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

#### ART. 35.

La consegna dei certificati elettorali ha luogo nei modi e nei termini di cui agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per quanto concerne la consegna dei certificati elettorali agli elettori residenti o domiciliati all'estero valgono le norme di cui all'articolo 54 della presente legge.

#### ART. 36.

Per le operazioni del procedimento elettorale preparatorio si applicano inoltre gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 40 con le modifiche di cui alla legge 23 aprile 1976, n. 136, e con l'avvertenza:

a) che la consegna del materiale elettorale ai presidenti di Sezione ha luogo nel pomeriggio del venerdì precedente la data della consultazione;

b) che le schede per gli elettori residenti o domiciliati all'estero sono di colore diverso.

## ART. 37.

Alle ore 8 della mattina del sabato il presidente di sezione costituisce l'Ufficio elettorale di sezione con le modalità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

## ART. 38.

Per quanto si attiene alla modalità della votazione ed a quelle per lo scrutinio si applicano le norme contenute nel titolo IV e negli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 ed 81 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché negli articoli 7 (trasmissione dei plichi) 8 (voto dei detenuti) e 9 (sezioni elettorali nelle case di cura) della legge 23 aprile 1976, n. 136, con le seguenti avvertenze:

a) l'inizio delle operazioni di spoglio delle schede può aver luogo, a norma dell'articolo 9 dell'Atto allegato alla Decisione adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 20 settembre 1976 ed approvata dallo Stato italiano con legge 6 aprile 1977, n. 150, solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato della Comunità europea in cui gli elettori votano per ultimi, tenendo conto dell'ora legale e dei fusi orari;

b) le operazioni attribuite all'Ufficio centrale circoscrizionale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono effettuate dall'Ufficio elettorale distrettuale.

## ART. 39.

Il voto di lista si esprime tracciando con apposita matita una croce sul contrassegno della lista prescelta.

L'elettore ha facoltà di attribuire ad una lista un massimo di cinque preferenze al fine di determinare l'ordine di precedenza dei candidati nella lista stessa, scrivendo negli appositi spazi, a fianco del

simbolo della lista votata, il cognome e il nome o il solo cognome dei candidati prescelti oppure il numero loro assegnato, nel manifesto.

Per la validità delle preferenze valgono le norme contenute nell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria per distinguerlo da ogni altro candidato della stessa o di altra lista.

La nullità delle preferenze non annulla la validità del voto di lista. Nel caso in cui le preferenze siano state date a candidati di una lista diversa da quella votata le preferenze sono annullate e resta valido il voto di lista.

#### ART. 40.

Compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ogni Ufficio elettorale distrettuale:

- a) determina il numero degli elettori che hanno espresso un voto valido;
- b) determina il numero dei voti validi riportati da ogni lista;
- c) determina il numero delle preferenze conseguite da ciascun candidato;
- d) determina il numero delle schede annullate e delle schede bianche;
- e) trasmette all'Ufficio elettorale centrale in plico sigillato, mediante corriere, il verbale delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

#### ART. 41.

L'Ufficio elettorale centrale, ricevuti i verbali dagli uffici elettorali distrettuali:

- 1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nei singoli distretti elettorali:



2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per 81 e, nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi eventualmente non attribuiti sono assegnati progressivamente alle liste con maggiori resti che hanno già almeno un quoziente;

3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso in cui vengano attribuiti tutti i seggi. Si considerano residuali anche i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

4) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza riportati in ogni distretto elettorale;

5) determina la graduatoria dei candidati in ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.

#### ART. 42.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale è redatto processo verbale in triplice esemplare che, seduta stante, viene firmato su ciascun foglio dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale deve essere specificato:

- a) il numero totale dei votanti;
- b) il numero totale dei voti validi, nulli e delle schede bianche;
- c) i seggi attribuiti a ciascuna lista in base alla cifra elettorale e quelli con i maggiori resti;
- d) il nome dei candidati eletti;
- e) i nomi dei candidati non eletti, distinti in appositi elenchi per ciascuna

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lista, nell'ordine determinato in conformità del numero 5 dell'articolo 41 della presente legge;

f) le liste che non hanno ottenuto alcun seggio;

g) il numero dei voti residuali di ciascuna lista con quoziente;

h) l'indicazione del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista è contraddistinta, e della relativa denominazione del partito o gruppo politico organizzato.

**ART. 43.**

Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletti, nel limite dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 dell'articolo 41 della presente legge, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

**ART. 44.**

L'Ufficio elettorale centrale si pronuncia provvisoriamente sopra qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi dell'Assemblea per la verifica dei poteri.

**ART. 45.**

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale centrale invia attestato ai candidati eletti e ne dà immediata notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.

**ART. 46.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, comunica all'Assemblea l'esito della consultazione elettorale con i nominativi dei rappresentanti dell'Italia.

Invia all'Assemblea un'esemplare del verbale di cui all'articolo 42 della presente

legge nonché i documenti della votazione, al fine della verifica dei poteri dei rappresentanti eletti, ai sensi dell'articolo 11 dell'Atto allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata il 20 settembre 1976 ed approvata dallo Stato italiano con legge 6 aprile 1977, n. 150.

Il secondo esemplare del verbale, nonché i verbali delle sezioni elettorali con le schede di votazione, gli atti e documenti ad essi allegati, sono subito inviati dal presidente dell'Ufficio elettorale centrale alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La terza copia del verbale è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

## PARTE SECONDA

### ART. 47.

Gli elettori italiani residenti o domiciliati all'estero esercitano il diritto di voto secondo le norme della presente legge.

### ART. 48.

I cittadini italiani maggiori di anni 18, residenti o domiciliati all'estero, hanno diritto di chiedere la iscrizione nelle liste elettorali dell'ultimo comune di residenza in Italia.

A tal fine, ciascun cittadino all'estero invia al comune apposita richiesta con allegato il certificato di cittadinanza italiana e quello di esistenza in vita, rilasciati dalla competente autorità consolare, su carta libera e senza alcun onere.

### ART. 49.

Il figlio di cittadini italiani nato all'estero, che non ha rinunciato alla cittadinanza italiana, chiede la iscrizione nelle liste elettorali dell'ultimo comune di residenza in Italia del padre o, se ignoto, della madre oppure in un qualsiasi comune nel caso in cui sia ignota la residenza di ambedue i genitori.

## ART. 50.

Le norme attualmente in vigore sulla cancellazione dalle liste elettorali per decorso del tempo a seguito di trasferimento all'estero della residenza sono soppresse.

## ART. 51.

I comuni, ricevuta la richiesta di cui ai precedenti articoli, provvedono alla iscrizione dell'elettore in apposito elenco riservato agli elettori residenti o domiciliati all'estero e ne danno comunicazione al Ministero degli affari esteri.

## ART. 52.

Il Ministero degli affari esteri, sulla base delle comunicazioni pervenute dai comuni, predispone i registri degli elettori all'estero, suddivisi per circoscrizione consolare secondo le località di residenza o di domicilio e ne trasmette copia alle sedi dipendenti.

## ART. 53.

Ciascuna sede consolare tiene costantemente aggiornato il registro degli elettori residenti o domiciliati nella rispettiva circoscrizione annotando i trasferimenti, i cambiamenti di indirizzo, i decessi e le eventuali cause di esclusione o di perdita del diritto al voto, dandone notizia al Ministero degli affari esteri che, presa nota nei propri registri, informa il comune di competenza per le variazioni da apportare all'elenco degli elettori.

## ART. 54.

Entro il ventesimo giorno dalla data della consultazione elettorale o del *referendum* i comuni, inviano all'elettore all'estero, con unica spedizione:

- a) il certificato elettorale;
- b) la scheda di votazione;

c) una busta intestata con l'indirizzo del comune mittente e del comune capoluogo di mandamento;

d) un sigillo cartaceo per la chiusura della busta;

e) una istruzione sulle modalità e sui termini della votazione e copia, in formato ridotto, del manifesto valido per la circoscrizione elettorale.

#### ART. 55.

I cittadini italiani residenti o domiciliati all'estero, non ricevendo entro il nono giorno antecedente la consultazione elettorale il plico di cui al precedente articolo possono ritirarli presso la rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente competente.

A tal fine il Ministero degli affari esteri provvede ad inviare ad ogni rappresentanza diplomatico-consolare un adeguato numero di certificati elettorali in bianco, di schede di votazione, di istruzioni per il voto, di copia dei manifesti elettorali e di buste.

Detto materiale è affidato alla personale responsabilità, anche penale, del funzionario più elevato in grado della rappresentanza diplomatico-consolare, con l'obbligo di custodirlo e di consegnarlo all'elettore solo dopo aver riscontrato sul registro degli elettori il diritto al voto del richiedente.

#### ART. 56.

L'elettore all'estero, ricevuto il plico, compila la scheda e, dopo averla chiusa, la inserisce nella busta.

Nella busta è, inoltre, inserito il tagliando del certificato elettorale. Le schede che non sono accompagnate dal tagliando sono annullate.

L'elettore, sulla facciata della busta, scrive l'indirizzo della rappresentanza diplomatico-consolare competente per terri-

torio in relazione al posto ove risiede e, sul retro, a pena di nullità del voto, il proprio cognome, nome, il luogo e la data di nascita nonché l'indirizzo.

La busta può essere spedita per posta in modo da farla pervenire alla rappresentanza diplomatico-consolare fra il nono ed il terzo giorno antecedente alla data della consultazione elettorale.

L'elettore, nei termini previsti dal precedente comma, può consegnare di persona la busta alla rappresentanza diplomatico-consolare che ne rilascia ricevuta.

#### ART. 57.

Ogni rappresentanza diplomatico-consolare, sotto la personale responsabilità del funzionario più elevato in grado, all'arrivo o consegna della busta, spunta il nome dell'elettore dal registro e, quindi, raccoglie e custodisce le buste.

In tempo utile, con le immunità ed i privilegi della valigia diplomatica, ed al caso sotto scorta di carabinieri in borghese, fa pervenire le buste, con il mezzo più rapido, al Ministero degli affari esteri possibilmente non oltre il secondo giorno antecedente la consultazione elettorale.

In ogni caso le rappresentanze diplomatico-consolari inoltrano, con la annotazione sulle stesse dell'ora e del giorno di ricevuta, le buste tardivamente pervenute tenendo conto che le schede possono essere imbussolate nelle urne dei seggi di scrutinio sino al momento della chiusura della consultazione elettorale.

#### ART. 58.

Dal nono giorno antecedente la consultazione elettorale, presso il Ministero degli affari esteri, funziona un apposito ufficio postale, costituito da personale di carriera del Ministero degli affari esteri, da militi dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, per lo smistamento delle buste a seconda dei comuni capoluogo di mandamento cui sono destinate.

Le buste, raccolte per comune capoluogo di mandamento, vengono custodite dai militi dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza in apposito locale del Ministero degli affari esteri, sino al secondo giorno antecedente la data della consultazione elettorale.

ART. 59.

Dal secondo giorno antecedente la consultazione elettorale i pacchi di buste raccolte e divise per comune capoluogo di mandamento sono trasportati a cura dei militari dell'Arma dei carabinieri alle rispettive Prefetture che nel pomeriggio precedente l'inizio della consultazione elettorale, sotto scorta, le fanno pervenire al comando dei carabinieri del comune capoluogo di mandamento.

ART. 60.

Il comando dei carabinieri del comune capoluogo di mandamento, la mattina del giorno della consultazione elettorale, consegna il pacco delle buste al presidente dell'apposita sezione, di cui all'articolo 61 della presente legge.

ART. 61.

Presso ogni comune capoluogo di mandamento è costituita una apposita Sezione articolata in uno o più seggi, di non oltre ottocento elettori, per lo scrutinio dei voti per corrispondenza degli elettori all'estero iscritti nelle liste elettorali dei comuni del mandamento stesso.

A tal fine i comuni del mandamento inviano tempestivamente al comune capoluogo gli elenchi dei propri elettori all'estero che vengono consegnati al presidente della Sezione.

Il presidente della Sezione, ricevuti i plichi dall'Arma dei Carabinieri li distribuisce ai presidenti di seggio con gli elenchi elettorali corrispondenti.

Ciascun presidente di seggio procede, quindi, progressivamente:

- a) all'apertura della busta;
- b) al riscontro del tagliando del certificato elettorale con l'elenco dei votanti;
- c) all'inserimento della scheda nell'urna.

Il presidente del seggio è obbligato a accettare le buste sino al momento della chiusura della consultazione elettorale ed a conservare le buste aperte.

#### ART. 62.

Le buste, tardivamente pervenute al Ministero degli affari esteri, quando è materialmente impossibile farle pervenire al comune prima della chiusura della consultazione elettorale, sono raccolte e custodite dal funzionario del Ministero degli affari esteri preposto al servizio elettorale e consegnate non oltre il quarto giorno dalla chiusura dei seggi al presidente dell'Ufficio elettorale centrale, accompagnandole con apposito verbale dal quale deve risultare il giorno e l'ora dell'arrivo, da quale rappresentanza diplomatico-consolare siano state spedite e con quale mezzo, nonché gli eventuali particolari motivi che ne hanno impedito la tempestiva consegna.

#### ART. 63.

Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, esaminato il verbale esteso al Ministero degli affari esteri, vagliate le ragioni del ritardato arrivo, apre le singole buste e, conservate le buste ed il tagliando del certificato elettorale, procede all'incenerimento delle schede.

Quando ritiene di ravvisare delle responsabilità per il ritardo nella consegna presenta denuncia al procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Roma che procede agli accertamenti del caso con riserva di applicazione delle sanzioni, a termine della presente legge, nei confronti del responsabile.



## PARTE TERZA

## ART. 64.

Per la applicazione della presente legge sono richiamate integralmente le norme penali previste dagli articoli da 94 a 114, compresi, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sempre che non si applichino le maggiori pene per le ipotesi di reato configurate nei successivi articoli della presente legge.

## ART. 65.

Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, essendo obbligato per legge, non compie nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il trasporto delle schede di votazione, per il normale svolgimento degli scrutini o ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse è punito con la reclusione non inferiore ad un anno e con la multa non inferiore a lire 200.000.

## ART. 66.

Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, in nome proprio o per conto di terzi effettua elargizioni di denaro o offre altra utilità per ottenere un voto elettorale o la astensione è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.

Se il fatto è avvenuto nei cinquanta giorni precedenti la data della consultazione elettorale la pena è aggravata di un terzo.

## ART. 67.

Chiunque all'estero usa violenza o minaccia un elettore o un suo congiunto per costringerlo a votare in favore o in pregiu-

dizio di un determinato candidato o di una determinata lista o di astenersi dalla votazione, o se con raggiri o artifici sottrae la scheda o la compila in sostituzione del titolare è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

Se il fatto avviene mediante l'uso di armi, anche improprie, la pena è aggravata di un terzo.

#### ART. 68.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni o nell'esercizio delle stesse, si adopera all'estero per costringere gli elettori a vincolare i propri suffragi a favore o in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o a indurli alla astensione, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con la multa non inferiore a lire 500 mila.

#### ART. 69.

Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, manomette, occulta, o distrugge le schede già votate o le dirotta ad altre destinazioni, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a lire 1.000.000.

Se il fatto è commesso da un funzionario, da un impiegato, da personale di ogni ordine e grado, dipendente dal Ministero degli affari esteri o localmente dalla Rappresentanza diplomatica o consolare la pena è raddoppiata.

Quando il fatto è commesso da cittadini stranieri in rapporti di dipendenza dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari, con qualsiasi contratto di lavoro o di prestazione d'opera, è applicata la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza assegni o liquidazione di buona uscita o altra analoga provvidenza normalmente dovuta.

**ART. 70.**

Per i reati elettorali commessi all'estero ai sensi degli articoli compresi nella terza parte della presente legge è competente il Tribunale di Roma.

**ART. 71.**

Per quanto concerne la propaganda elettorale si applicano le norme contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dagli articoli 20 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.